

D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità - Art. 37, Commi 1 e 2 – Sentenze Corte Costituzionale n. 348/2007 e 349/2007.

Si da notizia delle sentenze della Corte Costituzionale n. 348 e 349 entrambe del 22/10/2007, che hanno censurato i criteri di determinazione dell'indennizzo per l'espropriazione per P.U. di suoli edificabili, fissati dall'art. 5-bis, commi 1, 2 e 7-bis del D.L. 11/7/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 8/8/1992, n. 359, nonché dall'art. 37, commi 1 e 2, del DPR 8/6/2001, n. 327.

L'effetto delle citate sentenze è quindi la modifica del criterio di calcolo dell'indennità di espropriazione dei suoli edificabili, che non può non ristorare il privato del danno subito corrispondente alla valore di mercato del bene occupato.

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 22 OTTOBRE 2007,N. 348

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;

dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'art. 37, commi 1 e 2, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 22 OTTOBRE 2007 N. 349

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).